



**CONFERIMENTO CONCESSIONI MINERARIA DI ACQUA TERMALE
in Comune di Montegrotto Terme (PD)**

DISCIPLINARE

Riferimenti normativi:

- R.D. n.1443 del 29/07/1927*
- L.R. n.40 del 10/10/1989*
- D.G.R. n.994 del 17/06/2014*
- D.G.R. n.1827 del 06/10/2014*

ART. 1 - Oggetto

1. In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, sono avviate le procedure per l'assegnazione delle concessioni minerarie per l'utilizzo di acqua termale in comune di Montegrotto Terme individuate nell'allegato 1 al presente disciplinare.
2. L'assegnazione di ciascuna concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo della risorsa mineraria e non comporta alcun diritto sulle proprietà ricadenti nell'area di concessione né su eventuali opere diverse dalle pertinenze minerarie come riportate negli allegati al presente disciplinare.
3. Ciascuna Concessione in assegnazione è unica e indivisibile e, pertanto, non sono ammesse offerte parziali né alternative e comprende esclusivamente:
 - a. il prelievo della risorsa mineraria attraverso le attuali pertinenze descritte nell'allegato 1 costituite, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 40/1989, dagli impianti fissi di captazione (pozzo, comprensivo dei filtri e delle camicie) e opere di adduzione (tubazione esterna a partire dalla flangia superiore sino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata);
 - b. la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie nell'ambito del perimetro di concessione. In particolare nel caso di chiusura mineraria di un pozzo attivo il concessionario potrà essere autorizzato a realizzarne uno nuovo nell'ambito dell'area di concessione;
 - c. ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle concessioni per lo sfruttamento della risorsa.
4. Non sono oggetto di Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.
5. La Concessione verrà rilasciata all'aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito alla efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all'effettiva coltivabilità del giacimento.

ART. 2 - Durata della concessione

1. La concessione sarà accordata al nuovo titolare per una durata di 21 anni a partire dalla data di conferimento.

ART. 3 - Canone annuo di concessione e canone d'uso delle pertinenze minerarie esistenti.

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone annuo anticipato di concessione come calcolato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 40/1989.
2. Oltre al canone di cui al precedente punto, ai sensi della lettera l) dell'art. 13 della L.R. n. 40/1989, il nuovo concessionario dovrà versare annualmente alla Regione il canone d'uso delle pertinenze preesistenti e funzionanti, se realizzate dal precedente e diverso concessionario, per l'importo pari al 5% del valore stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 40/1989 come riportato



nell'allegato 1 al presente disciplinare, fino alla dismissione, sostituzione delle pertinenze ovvero fino alla manutenzione straordinaria delle stesse.

ART. 4 - Soggetti titolati a presentare domanda

1. Possono formulare domanda di assegnazione della concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che dimostrino, attraverso i documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1989 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività mineraria, che non si trovino nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 – Requisiti di capacità tecnica ed economica

1. I requisiti di capacità tecnica sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione in rapporto al programma dei lavori e di utilizzo della concessione.
2. La capacità finanziaria ed economica deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale del programma lavori.
3. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Veneto del provvedimento di indizione delle procedure per il conferimento delle concessioni minerarie di acqua termale di cui al presente disciplinare, i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare specifica domanda di assegnazione per ciascuna delle concessioni di cui all'art. 1, come individuate nell'allegato 1 al presente disciplinare, attraverso apposita e distinta istanza da trasmettere, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a:
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
2. Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.
3. Lo schema della domanda è disponibile sul sito della Regione del Veneto alla pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3> (An02.- Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale).
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Vincenzo Artico, Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto.
5. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa a mezzo e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
6. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
7. Si farà luogo all'esclusione dalla procedura di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria domanda nel termine e con le modalità sopra indicate, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione prodotta di cui al successivo articolo.

ART. 7 - Documenti da produrre

1. La domanda di assegnazione deve essere riferita al nome della concessione come riportato all'art 1e deve essere corredata dall'autocertificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00 e dalla seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32



ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;

- b. copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n.385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
 - c. i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l'atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;
 - d. attestazione documentata della capacità tecnica della ditta richiedente alla gestione della concessione e all'utilizzo della risorsa mineraria;
 - e. programma/progetto generale di coltivazione costituito da:
 - i. programma di utilizzo della risorsa mineraria, dove sono rappresentati:
 1. le modalità di adduzione della risorsa, gli impianti e le strutture di utilizzazione esistenti e in programma, le opere e le attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento e la manutenzione delle pertinenze minerarie esistenti;
 2. il cronoprogramma di massima di avvio o di prosecuzione di utilizzo della risorsa;
 3. gli eventuali processi di recupero dell'energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura sia precedenti le cure sia nelle fasi successive per lo scarico delle acque
 4. le analisi dei livelli occupazionali relativi alla gestione della concessione;
 - ii. relazione sugli aspetti ambientali del programma di utilizzo che:
 1. evidenzi il recepimento delle indicazioni/prescrizioni stabilite dalla procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e le disposizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale rilasciati con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale complessiva del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
 2. indichi le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;
 3. individui e descriva gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti dei corpi idrici superficiali;
 4. descriva le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa anche per gli aspetti legati al recupero dell'energia termica.
2. La mancanza della documentazione di cui al punto precedente o di parte di essa, ad eccezione di quanto indicato alla lettera c. nel caso non riferito al raggruppamento d'impresa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
 3. I programmi descritti costituiscono impegno di realizzazione a pena di decadenza della concessione.

ART. 8 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza

1. Nel caso di pluralità di domande in concorrenza per la medesima concessione verrà accordata la preferenza, per l'assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.
2. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/1989 costituiscono elementi di preferenza nell'ordine:
 - a. Il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
 - b. Il possesso dell'area in cui insistono le pertinenze;
 - c. l'ordine temporale di presentazione delle domande.
3. Il giudizio positivo sull'idoneità tecnico-economica verrà attribuito solo nel caso di dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria dell'impresa coerente con la gestione e/o realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione, come desunta sulla base della documentazione presentata, e sarà attribuito sulla base:



- a. della valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria, anche a seguito delle eventuali somministrazioni, rappresentato nella documentazione di cui all'articolo precedente, dando preferenza, come previsto dalle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014, ai seguenti aspetti:
- i. minore tempistica per l'avvio o prosecuzione dell'utilizzo della coltivazione sulla base del cronoprogramma di massima;
 - ii. maggiore efficienza delle modalità di adduzione della risorsa mineraria in rapporto alle previsioni di utilizzazione;
 - iii. maggior adeguamento e sviluppo e delle pertinenze;
 - iv. razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio della concessione mediante un maggior recupero energetico della risorsa termica senza incidere negativamente sul prioritario utilizzo terapeutico;
 - v. maggiori livelli occupazionali previsti;
- per un punteggio fino ad un massimo di 5 (cinque) punti
- b. della valutazione degli effetti del programma di utilizzo dell'acqua termale sull'ambiente in ordine ai seguenti aspetti:
- i. grado di coerenza con le indicazioni e prescrizioni contenute nel DDR n. 22/2019 di valutazione di impatto ambientale;
 - ii. adeguatezza dei monitoraggi di captazione della risorsa e dello scarico delle acque;
 - iii. minori impatti e modifiche ambientali in rapporto agli interventi previsti tenuto conto anche delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;
- per un punteggio fino ad un massimo di 3 (tre) punti.
4. In caso di parità del punteggio attribuito sulla base delle precedenti valutazioni sarà data prevalenza in graduatoria, secondo i criteri di cui al comma 2, al concorrente che detiene il possesso dell'area dove è prevista la realizzazione delle pertinenze nell'ambito della concessione dimostrabile mediante titolo di proprietà ovvero contratto di disponibilità dell'area per la temporalità prevista all'art.2 del presente disciplinare.
5. In caso di persistenza di parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, favorendo la precedenza alle domande acquisite al protocollo regionale.

ART. 9 - Pubblicazione delle domande

1. Scaduto il termine di cui all'art.6 comma 1, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, verificata l'ammissibilità delle domande, provvede a pubblicare tutte le domande ammesse, per un periodo di 15 (quindici) giorni nel sito istituzionale della Direzione, nella sezione relativa alle risorse idrotermominerali - acque minerali e termali (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali>) e nell'Albo Pretorio del Comune interessato.
2. Chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni nel termine di 10 giorni dal termine delle pubblicazioni di cui al punto precedente alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa.

ART. 10 - Procedimento di conferimento

1. La competente Direzione regionale verificata l'ammissibilità delle domande e valutate le eventuali osservazioni e opposizioni acquisite avvia il procedimento di conferimento della concessione.
2. Sulla scorta dell'esito delle valutazioni condotte sulle domande la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, espletate le procedure di verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011, in caso di assenza di concorrenze procede con proprio decreto a conferire la concessione alla ditta che ha presentato domanda e che è stata ammessa.
3. Nel caso siano state acquisite domande in concorrenza per la medesima concessione, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, sottopone le domande alla Commissione Tecnica Regionale



per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) che, in all'applicazione dei criteri indicati all'art. 8, provvede alla formazione di una graduatoria delle domande.

4. La Commissione sulla base di tale graduatoria formula un parere che contiene la proposta di aggiudicazione vincolante per la Direzione regionale e che viene comunicata a tutti i soggetti in concorrenza.
5. Ove, nei termini indicati, l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa ovvero non ottemperi alle condizioni per l'efficacia del provvedimento di conferimento della concessione, la Direzione regionale, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporre il ritiro amministrativo dell'atto di conferimento eventualmente adottato e disporre l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
6. L'efficacia dell'atto di conferimento della concessione è comunque subordinata alla presentazione del deposito cauzionale come previsto all'art. 12.

ART. 11 – Oneri a carico dell'aggiudicatario/concessionario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al conferimento della concessione.
2. Nei termini e modi che verranno indicati dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa il concessionario sarà tenuto a:
 - a. costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi, della messa in sicurezza e della corretta gestione della concessione, dell'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui all'art. 3 punto 1 e di € 10.000,00 per ogni pozzo attivo o da estinguere presente nell'area della concessione;
 - b. fornire alla struttura regionale competente il piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) aggiornato nel caso in cui il programma/progetto di utilizzo della risorsa preveda interventi.
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.G.R. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
4. Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell'avvenuta trascrizione.
5. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria (R.D. 1443/1927, L.R. 40/1989, D.P.R. 128/1959, D.lgs. 624/1996 e D.lgs. n.117/2008) dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale -P.U.R.T. e dal Decreto del Direttore della Commissioni Valutazioni n. 22 del 25.02.2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) in rapporto all'esito della valutazione di impatto ambientale.
6. Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.22 del P.U.R.T. approvato con Provvedimenti del Consiglio regionale n. 1111 del 23/04/1980, n. 1044 del 21/02/1990 e n. 34 del 31/07/2003.
7. L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa.
8. Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e, per conoscenza, al Comuni interessato, il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) per l'anno successivo. Nuove



perforazioni devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del P.A.L. o sua variante.

9. Il concessionario è inoltre tenuto a:
 - a. installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;
 - b. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni sette anni per le acque termali;
 - c. realizzare quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara;
 - d. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura regionale competente per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.
10. L'accertamento di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma/progetto generale di coltivazione può comportare la decadenza dalla concessione.

ART. 12 – Obbligo a contrarre

1. Per ciascuna concessione oggetto della procedura di conferimento di cui al presente disciplinare è riportato al punto 3 della relativa scheda, inserita nell'allegato 1 al presente disciplinare, lo stabilimento termale di riferimento a cui la risorsa mineraria oggetto di concessione è stata destinata.
2. In ragione della stretta connessione fra ciascuna concessione mineraria e lo svolgimento dell'attività di stabilimento termale di riferimento, è fatto obbligo al concessionario, ove richiesto dal titolare dello stabilimento individuato nella relativa scheda di concessione, di sottoscrivere con quest'ultimo apposito contratto di somministrazione di acqua termale per il quantitativo minimo annuo pari alla media del volume consumato dallo stabilimento negli ultimi tre anni di attività e comunque per un volume annuo non superiore a quanto stabilito dal P.U.R.T. approvato.
3. L'obbligo a contrarre, di cui al punto precedente, decade per il concessionario entro un anno dal conferimento della concessione nel caso in cui il titolare dello stabilimento di riferimento non abbia chiesto la somministrazione.
4. Il contratto di somministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 6 e approvato con le procedure di cui all' art. 18 della L.R. n. 40/1989.
5. I contratti di somministrazione di cui al presente articolo dovranno prevedere un costo della risorsa somministrata concordato tra le parti sulla base dei canoni, degli ammortamenti, degli imprevisti e dei costi della coltivazione di cui alle voci seguenti:
 - a. canoni dovuti e indicati all'art. 3 del presente disciplinare e delle quote associative al B.I.O.C.E., in rapporto ai quantitativi di risorsa termale somministrata rispetto al totale dell'acqua termale estratta;
 - b. costi di manutenzione ordinaria delle pertinenze e delle attrezzature di sollevamento e costi dell'energia per il sollevamento e distribuzione, rapportati ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell'acqua termale estratta.
6. In caso di mancato accordo sul costo della somministrazione esso verrà quantificato dal Consiglio Direttivo della Gestione Unica del B.I.O.C.E. sentita la Direzione tecnica ai sensi dell'art. 31 dello statuto approvato con D.P.G.R. n. 1586 del 18/07/1991 e D.D.R. n. 1349 del 18/11/2002.
7. La realizzazione e manutenzione delle opere di distribuzione sono a carico del titolare dello stabilimento.

ART. 13 - Disposizioni finali

1. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell'area della concessione, previo appuntamento con gli uffici regionali riportati in calce al presente disciplinare ovvero con gli uffici



della Gestione Unica del Bacino Idrominerario dei Colli Euganei. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione del

2. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all'uopo un termine congruo.
3. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di conferimento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.
4. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca del Bando.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), si informa che Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale e Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Difesa del Suolo e della Costa. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali forniti verranno utilizzati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, unicamente ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara e di tutte quelle conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla stessa. La presentazione della domanda equivale al conferimento dei dati e al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti come sopra detto. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta ai responsabili del trattamento. L'informativa generale sulla Privacy della Regione del Veneto è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/privacy>.

ART. 15 - Allegati

1. Al presente disciplinare sono allegati (Allegato 1) l'elenco delle concessioni oggetto della procedura di conferimento e per ciascuna di esse la relativa scheda con:
 1. individuazione della concessione;
 2. pertinenze minerarie;
 3. stabilimento di riferimento.

ART. 16 – Controversie

1. Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

Contatti per informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

- tel. Segreteria: 041/279 2130-2027
- e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
- PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it




ALLEGATO 1

Allegato 1 al disciplinare per il conferimento di concessioni minerarie di acqua termale in Comune di **Montegrotto Terme (PD)**

ELENCO DELLE CONCESSIONI MINERARIE OGGETTO DEL CONFERIMENTO DI CUI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

CONCESSIONE MINERARIA		Superficie [ha]	STATO	PERTINENZE	STABILIMENTI TERMALI DI RIFERIMENTO		NOTE
59	CANALEZZE	4.54.00	In scadenza al 31/12/2023	Pozzo n. 2 Pozzo n. 4	ST061	LUNA	
143	COMMODORE	3.21.00	Decaduta	Pozzo n. 6 Pozzo n. 7 Pozzo n. 5 (idrometrografo)	ST027	COMMODORE	Procedura fallimentare
58	CRISTALLO	3.18.00	Decaduta	Pozzo n. 6 (inattivo) Pozzo n. 7 (inattivo) Pozzo n. 8 (inattivo)	ST029 ST076	CRISTALLO MIRAMONTI	
169	IMPERIAL I	3.03.38	Rientrata a patrimonio	Pozzo n. 7	ST053	IMPERIAL	
64	MEZZAVIA BRAGGION	1.16.30	In scadenza al 31/12/2024	Pozzo n. 2 Pozzo n. 3	ST036	ELISEO	
103	RIO D'ORO	2.40.00	Decaduta	Pozzo n. 2 Pozzo n. 3	ST097	RIO D'ORO	
70	UMILIANA	4.30.29	Decaduta	Pozzo n. 4 Pozzo n. 5	ST107	SOLLIEVO	Procedura fallimentare






SCHEDA N. 1

CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 59 "CANALEZZE"

1. Individuazione della concessione:

Stralcio cartografico non in scala



La concessione è stata originariamente rilasciata con D.M. del 10/05/1955 su un'area di 4.54.00 ettari in Comune di Montegrotto Terme (PD) e successivamente trasferita con D.G.R. n. 1472 del 05/04/1993 alla ditta Hotel Terme Luna S.n.c. La scadenza della concessione è stata poi differita con D.G.R. n. 1192 del 30/04/2003, con D.D.R. n. 346 del 22/09/2022 e infine con DDR n. 6 del 13/01/2023 fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica per il conferimento e comunque non oltre il 31/12/2023.

Area concessione: 4.54.00 ha.




2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 2 e n. 4 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente e le caratteristiche nella seguente tabella.

Pozzo	2	4
	ATTIVO	ATTIVO
Anno perforazione	1962	2006
Profondità	260 m	287 m
Rivestimento fino alla profondità di	156 m	164 m
Portata	300 l/min	380 l/min
Temperatura dell'acqua	79,6 °C	79 °C
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).	€ 7.995,20	€ 34.542,94

Schema pozzo n. 2




FOTO






Schema pozzo n. 4

STRATIGRAFIA POZZO N.4 – CONCESSIONE CANALEZZE





FOTO



3. Stabilimento di riferimento:

Stabilimento termale n. ST061 denominato "LUNA" autorizzato all'apertura e all'esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con D.G.R. n. 2422 del 24/04/1992 e con D.D.R. n. 164 del 26/04/2023.

**SCHEDA N. 2****CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 143 "COMMODORE"****1. Individuazione della concessione:**

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 3.21.00 ha.

La concessione deriva dalla suddivisione della concessione "TORRE DEL LAGO", originariamente rilasciata con D.M. del 19/07/1966, ad opera della D.G.R. n. 5880 del 16/10/1989 e interessa un'area di 3.21.00 ettari in Comune di Montegrotto Terme (PD). La concessione "COMMODORE" è stata poi conferita con D.G.R. n. 1961 del 23/12/2015 alla ditta Terme Delta Hotel S.n.c. fino al 31/12/2036, intestata poi con D.D.R. n. 412 del 16/11/2018 alla ditta Terme Delta Hotel S.r.l.

Con D.D.R. n. 462 del 14/04/2020 la concessione è rientrata a patrimonio regionale per decadenza della concessionaria a seguito di fallimento della stessa (procedura fallimentare n. 43/2019).



2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 5, n. 6 e n. 7 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente.

Il pozzo n. 5, realizzato nel 1979 e profondo 260 m, non è produttivo né riutilizzabile per l'emungimento. È attrezzato con idrometrografo e vincolato all'utilizzo nell'ambito delle attività di monitoraggio della risorsa termominerale del B.I.O.C.E.

Le caratteristiche dei pozzi n. 6 e n. 7 sono riportate nella seguente tabella.

Pozzo	6	7
	INATTIVO	INATTIVO
Anno perforazione	1980	2012
Profondità	260 m	410 m
Rivestimento fino alla profondità di	70 m	252 m
Portata	> 400 l/min	> 400 l/min
Temperatura dell'acqua	68 °C	73 °C
Valore pertinenza	€ 6.992,40	€ 38.131,20
Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).		

Schema pozzo n. 6




FOTO POZZO 6





Schema pozzo n. 7







FOTO POZZO 7



3. Stabilimento di riferimento:

Stabilimento termale n. ST027 denominato "COMMODORE" autorizzato all'apertura e all'esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con DD.G.R. n. 6008 del 13/10/1992, n. 4703 del 16/10/1993 e n. 406 del 21/02/2003




SCHEDA N. 3

**CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 58 "CRISTALLO"**

1. Individuazione della concessione:

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 3.18.00 ha.

La concessione è stata originariamente rilasciata con D.M. del 18/04/1955 su un'area di 3.18.00 ettari in Comune di Montegrotto Terme (PD). Con D.G.R. n. 5483 del 29/11/1983 la concessione è stata trasferita alla ditta Hotel Cristallo S.r.l. e rinnovata fino la 18/04/2000 e con DD.G.R. n. 4112 del 22/12/2000 e n. 2426 del 08/08/2003 è stata successivamente rinnovata fino al 18/04/2021.




Con D.G.R. n. 175 del 17/02/2012 la concessione è rientrata a patrimonio regionale per decadenza della concessionaria a seguito di fallimento della stessa.

2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 6, n. 7 e n. 8 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente mentre le caratteristiche sono riportate nella sottostante tabella.

Pozzo	6	7	8
	INATTIVO da cementare	INATTIVO da cementare	INATTIVO da verificare
Anno perforazione	1960	1967	1996
Profondità	294 m	503 m	686 m
Rivestimento fino alla profondità di	228 m	270 m	250 m
Portata	-	-	600 l/min
Temperatura dell'acqua	74 °C	74 °C	75 °C
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 32.270,40

Schema pozzo n. 6





Schema pozzo n. 7





FOTO POZZO 7





Schema pozzo n. 8



3. Stabilimenti di riferimento:

Stabilimento termale n. ST029 denominato “CRISTALLO” autorizzato all’apertura e all’esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con D.G.R. n. 6163 del 23/10/1992 e chiuso con provvedimento comunale n. 12196 del 03/07/2006.

Stabilimento termale n. ST076 denominato “MIRAMONTI” autorizzato all’apertura e all’esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con D.G.R. n. 247 del 24/01/1992.



SCHEDA N. 4

**CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 169 "IMPERIAL I"**


1. Individuazione della concessione:

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 3.00.38 ha.

La concessione di superficie pari a ha 3.00.38, deriva dalla suddivisione, operata con D.G.R. n. 1742 del 29/11/2019, della originaria concessione "IMPERIAL", rilasciata con D.M. del 19/07/1966 e D.G.R. n. 5881 del 16/10/1989, in Comune di Montegrotto Terme (PD). Con la citata D.G.R. n. 1742/2019 è stato differito al 31/12/2020 la scadenza della concessione mantenendo la titolarità della precedente ditta Residenza Gli



Eucalpti S.r.l. (C.F. 00908200900) e con D.D.R. n. 400 del 08/09/2020, pubblicato sul BUR n. 141 del 18/09/2020, è stata indetta la procedura di evidenza pubblica per il conferimento della concessione stessa.

Alla procedura di evidenza pubblica ha partecipato solo la ditta Residenza Gli Eucalpti S.r.l. che a seguito di sentenza del Tribunale di Padova n. 40 del 12/04/2021 ne è stato dichiarato il fallimento e non è stato pertanto possibile procedere con l'assegnazione.

Con DDR n. 433 del 30/11/2022 è stato disposto il rientro al patrimonio regionale della concessione.

2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dal pozzo n. 7 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente, mentre le caratteristiche sono riportate nella seguente tabella.

Pozzo	7
	ATTIVO
Anno perforazione	1998 2009 manutenzione straordinaria
Profondità	403 m
Rivestimento fino alla profondità di	220 m
Portata	500 l/min
Temperatura dell'acqua	66,3°C
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).	€ 22.593,60

Schema pozzo n. 7






FOTO POZZO 7



3. Stabilimenti di riferimento:

Stabilimento termale n. ST053 denominato "IMPERIAL" autorizzato all'apertura e all'esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con DD.G.R. n. 2454 del 24/04/1992, n. 6010 del 13/10/1992, n. 5217 del 18/11/19993 e n. 3266 del 08/11/2005 e somministrato dai pozzi 3 e 7 della concessione IMPERIAL di cui ora è rimasto solo il pozzo 7 nella concessione "IMPERIAL I".



SCHEDA N. 5

**CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 64 "MEZZAVIA BRAGGION"****1. Individuazione della concessione:**

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 1.16.30 ha.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 25/03/193 su di una superficie di 1.16.30 ettari in comune di Montegrotto Terme, poi conferita con D.M. del 31/03/1958 e rinnovata con D.G.R. n. 2335 del 10/05/1983 fino al 31/03/1998.

Con D.G.R. n. 5223 del 18/11/1993 la concessione è stata trasferita alla ditta Hotel Eliseo S.n.c. e, successivamente, con D.D.R. n. 11 del 27/01/2010 alla ditta Hotel Eliseo S.r.l. mentre la concessione è stata ulteriormente rinnovata, con D.G.R. n. 1875 del 26/05/1998, fino al 31/3/2023.



Con DDR n. 130 del 30/03/2023 la scadenza della concessione è stata differita fino alla conclusione della procedura di evidenza pubblica per il conferimento e comunque non oltre il 31/12/2024.

2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 2 e n. 3 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente, mentre le caratteristiche sono riportate nella seguente tabella.

Pozzo	2	3
	ATTIVO	ATTIVO
Anno perforazione	1974 2010 manut.straordinaria	2000
Profondità	335 m	790 m
Rivestimento fino alla profondità di	66 m	120 m
Portata	450 l/min	500 l/min
Temperatura dell'acqua	74,1°C	82,6°C
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).	€ 30.124,80	€ 35.388,00

Schema pozzo n. 2






FOTO POZZO 2





Schema pozzo n. 3





FOTO POZZO 3





3. Stabilimenti di riferimento:

Stabilimento termale n. ST036 denominato "ELISEO" autorizzato all'apertura e all'esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con D.G.R. n. 6164 del 23/10/1992 e con D.D.R. n. 47 del 15/02/2023.



SCHEMA N. 6

CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 103 "RIO D'ORO"

1. Individuazione della concessione:

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 2.40.00 ha.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 03/10/1967 su di una superficie di 2.40.00 ettari in comune di Montegrotto Terme (PD). Con D.G.R. n. 3410 del 12/06/1990 la concessione è stata conferita alla ditta Hotel Terme Rio d'Oro e rinnovata fino al 12/06/2015.

Con D.G.R. n. 908 del 22/05/2012 è stata disposta la decadenza della concessionaria per fallimento e il conseguente rientro della concessione al patrimonio indisponibile regionale.

2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 2 e n. 3 la cui ubicazione è riportata nello stralcio cartografico precedente, mentre le caratteristiche sono riportate nella successiva tabella.



Pozzo	2	3
	INATTIVO	INATTIVO
Anno perforazione	1971	1988
Profondità	416	670
Rivestimento fino alla profondità di	171	125
Portata	450 l/min	450 l/min
Temperatura dell'acqua	57,4 °C	74 °C
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).	€ 5.000,00	€ 11.721,60

Schema pozzo n. 2




FOTO POZZO 2





3. Stabilimenti di riferimento:

Stabilimento termale n. ST097 denominato "RIO D'ORO" autorizzato all'apertura e all'esercizio ai sensi del titolo III della L.R. n. 40/1989 con D.G.R. n. 1245 del 24/01/1992



SCHEMA N. 7

CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA
N. 70 "UMILIANA"

1. Individuazione della concessione:

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 4.30.29 ha.

La concessione è stata rilasciata originariamente con D.M. del 29/01/1959 su di una superficie di 1.96.20 ettari in Comune di Montegrotto Terme (PD), successivamente ampliata con D.G.R. n. 2917 del 15/05/1992 fino ad una superficie di 4.30.29 ettari. Con D.G.R. n. 1983 del 23/12/2015 la concessione è stata conferita alla ditta Hotel Sollievo Terme S.r.l. fino al 31/12/2036.

Con D.D.R. n. 299 del 28/12/2021 la concessione è rientrata al patrimonio indisponibile regionale a seguito della decadenza della concessionaria per fallimento (procedura n. 81/2021)



2. Pertinenze minerarie

Le pertinenze minerarie sono costituite dai pozzi n. 4 e n. 5 la cui ubicazione è riportata nello strato cartografico precedente, mentre le caratteristiche sono riportate nella successiva tabella.

Pozzo	4	5
	INATTIVO	INATTIVO
Anno perforazione	1999	2010
	2008 manutenzione	
Profondità	593	908
Rivestimento fino alla profondità di	145	190
Portata	500 l/min	500 l/min
Temperatura dell'acqua	83 °C	85,9 °C
Valore pertinenza	€ 58.896,00	€ 86.976,00
Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).		

Schema pozzo n. 4






FOTO POZZO 4



